

Relazione tecnica (riferimento delibera n. 110/01)

Presupposti per il riconoscimento dello sconto sulle componenti tariffarie A per consumi mensili oltre gli 8 GWh all'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, 15 dicembre 1995

1. Lo sconto sulle componenti tariffarie A per i consumi oltre gli 8 GWh/mese e l'esclusione dell'alluminio primario

Il provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) oggetto della presente relazione tecnica ha la finalità di rendere il trattamento tariffario dell'energia elettrica destinata alla produzione di alluminio primario coerente con il trattamento tariffario applicato alla generalità della clientela per consumi superiori agli 8 GWh/mese.

La deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00), in applicazione di quanto richiesto dall'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, ha introdotto, a partire dal luglio 2000, uno sconto del 40% sulle aliquote delle componenti tariffarie A espresse in lire/kWh per le tipologie di utenza diverse da quelle in bassa tensione, per i consumi eccedenti gli 8 GWh/mese. Lo sconto è stato successivamente modificato dalla deliberazione 4 ottobre 2000, n. 180/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.245 del 15 ottobre 2000 (di seguito: deliberazione n. 180/00) che, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della medesima deliberazione, ha parzialmente soppresso la precedente deliberazione n. 108/00 e, a partire dall'1 novembre 2000, ha trasformato lo sconto in una esenzione completa dal pagamento delle componenti tariffarie A espresse in lire/kWh per i consumi eccedenti gli 8 GWh/mese.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.3 della citata deliberazione n. 108/00 e confermato dalla deliberazione n. 180/00, per l'energia elettrica destinata alla produzione di alluminio primario (limitatamente agli "smelter" di Porto Vesme e Fusina detenuti da Alcoa Italia Spa (di seguito: Alcoa) lo sconto per i consumi oltre gli 8

GWh/mese viene applicato a partire dal 1 gennaio 2006, ossia solo col venir meno del regime tariffario speciale previsto dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995).

La decisione di escludere fino al 31 dicembre 2005 l'energia elettrica destinata alla produzione di acciaio primario dall'applicazione dei citati sconti, decisione basata sulla volontà di evitare il cumularsi di due livelli di agevolazione sulle componenti tariffarie A (regime tariffario speciale in aggiunta allo sconto sui consumi), non trova giustificazione nell'effettivo trattamento tariffario di detta energia elettrica che, con riferimento alle componenti tariffarie A, è assoggettata ad un trattamento complessivamente equiparabile a quello applicato alla generalità della clientela.

2. Il regime tariffario dell'alluminio primario ed obiettivi del presente provvedimento

In base a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999 n. 204/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n.235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), le componenti tariffarie A2, A3 ed A5 espresse in lire/kWh applicate all'energia elettrica per la produzione dell'alluminio primario sono le stesse applicate alla generalità della clientela, mentre la medesima energia non è assoggettata al pagamento delle componenti tariffarie A2, A3 ed A5 espresse in lire/cliente/anno. L'energia elettrica destinata alla produzione di alluminio primario è altresì esclusa dal pagamento delle componenti tariffarie A4 ed A6.

L'esclusione dal pagamento delle componenti tariffarie A2, A3 ed A5 espresse in lire/cliente/anno, considerato il profilo di consumo dell'Alcoa (nel 2000, l'Alcoa ha avuto consumi medi mensili superiori a 240 GWh), ha un'incidenza trascurabile sul costo medio per kWh pagato dalla medesima Alcoa visto che, ad esempio, nel 2001 le componenti A2, A3 ed A5 espresse in lire/cliente/anno ammonterebbero a meno di 110.000 lire/anno

L'esclusione dell'energia elettrica destinata alla produzione dell'alluminio primario dal pagamento della componente tariffaria A4, invece, è dovuta al fatto che la medesima componente tariffaria va ad alimentare proprio il Conto per la perequazione dei

contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, regimi dei quali fa parte lo stesso alluminio primario.

A motivo di quanto sopra esposto, non esistono motivi per escludere l'energia elettrica destinata alla produzione di alluminio primario dall'applicazione dello sconto sui consumi oltre gli 8 GWh/mese. Conseguentemente, il provvedimento in oggetto :

- a) abroga la norma che prevede l'esclusione dell'energia elettrica destinata alla produzione di alluminio primario dall'applicazione dello sconto per consumi eccedenti gli 8 GWh/mese (art 3.1 bis della deliberazione n. 204/99 come modificata dalla deliberazione n. 180/00);
- b) consente di effettuare, nei termini specificati, la rifatturazione dei consumi dell'Alcoa relativamente al periodo luglio 2000 – maggio 2001, per tener conto della mancata applicazione degli sconti per i consumi eccedenti gli 8 GWh introdotti con le deliberazioni n. 108/00 e n. 180/00.

In particolare, con riferimento al periodo luglio 2000 – ottobre 2000, è prevista la restituzione all'Alcoa della differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto la stessa Alcoa avrebbe pagato se fosse stato applicato ai consumi eccedenti gli 8 GWh/mese lo sconto del 40% sulle componenti tariffarie A espresse in lire/kWh, come previsto dall'abrogato articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 108/00 (articolo che ha prodotto effetti fino al 31 ottobre 2000).

Con riferimento al periodo novembre 2000 – maggio 2001, invece, è prevista la restituzione all'Alcoa della differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto la stessa Alcoa avrebbe pagato se fosse stato applicato ai consumi eccedenti gli 8 GWh/mese lo sconto del 100% sulle componenti tariffarie A espresse in lire kWh, come stabilito dall'articolo 3.1 bis della deliberazione n. 204/99, modificata e integrata dalla deliberazione n. 180/00.